



COMUNE DI NUCETTO

PROVINCIA DI CUNEO



Via Nazionale n. 75 – 12070 NUCETTO (CN)
Tel. 017474112 Fax 017474092
Partita IVA – Codice Fiscale 00510590045
e-mail: nucetto@ruparpiemonte.it
PEC: nucetto@cert.ruparpiemonte.it
sito internet: www.nucetto.net

Regolamento per la
definizione agevolata in
riferimento alle entrate
tributarie e patrimoniali non
riscosse a seguito di
provvedimenti di ingiunzione
fiscale.

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 28/03/2017

Art. 1 Disciplina

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. n. 446/1997, disciplina le modalità di applicazione della definizione agevolata delle proprie entrate non riscosse che sono state oggetto di provvedimento di ingiunzione fiscale, così come previsto dall'art. 6 ter del D.L. 22 ottobre 2016 convertito in Legge 1 dicembre 2016 n. 225.

Art.2 Condizioni per l'ammissione alla definizione agevolata

Sono ammesse alla definizione le entrate, di cui al successivo articolo 3, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14 aprile 1910 n. 639 notificati nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016 direttamente dal Comune di Nucetto, ovvero dai concessionari della riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Art.3 Entrate ammesse alla definizione agevolata

Sono ammesse alla definizione agevolata, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 2, le entrate di natura tributaria come ICI, IMU, TARI, TARES, TARSU, ICP, TOSAP, ecc., le violazioni del codice della strada, le entrate patrimoniali di diritto pubblico dell'Ente (quali ad esempio oneri urbanistici e tariffe varie) e le sanzioni amministrative in genere.

Art. 4 Le voci soggette a definizione agevolata

In seguito alla richiesta di definizione agevolata, non sono dovute le sanzioni contenute nelle relative ingiunzioni fiscali, notificate ai contribuenti nei periodi previsti, come indicato in precedenza, e riferite alle entrate dell'articolo 3.
Relativamente alle violazioni del codice della strada non sono dovuti gli interessi e le somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati.

Art. 5 La rateazione dei pagamenti

Per i debiti derivanti da ingiunzioni fiscali di cui all'articolo precedente, qualora il contribuente presenti l'istanza di cui al successivo art. 6, è possibile anche il pagamento rateale di quanto dovuto.

La somma residuale dovuta potrà pertanto, essere corrisposta o in unica soluzione, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'Ente o del Concessionario affidatario, dell'importo dovuto o, a richiesta del contribuente, in più rate di pari importo, aventi scadenza mensile o bimestrale, da concordare con l'Ufficio a cui la voce di entrata del Bilancio risulta assegnata.

La scadenza ultima, in ogni caso, non potrà essere oltre il 30 settembre 2018.

Art. 6

Modalità di richiesta di definizione agevolata

Il debitore che intende avvalersi della definizione agevolata, dovrà presentare apposita istanza presso il Comune di Nucetto, entro la data del 31 luglio 2017.

Il Comune di Nucetto o il Concessionario, entro il 30 settembre 2017 comunicano al contribuente la somma dovuta in unica soluzione o, qualora richiesto, l'importo delle rate, mensili o bimestrali a scelta del contribuente.

Art. 7

Modulistica

L'istanza deve essere presentata solo ed esclusivamente sul modulo predisposto dal Comune di Nucetto e scaricabile dal sito istituzionale del Comune stesso o dal soggetto incaricato della riscossione, indicando il provvedimento oggetto di definizione, l'eventuale richiesta di pagamento rateale e precisando l'eventuale modalità di rateizzazione richiesta.

Il Comune sul proprio sito ne darà particolare risalto.

Per le persona fisiche il modulo dovrà contenere le generalità del debitore: nome, cognome, codice fiscale, data e luogo di nascita, indirizzo, indirizzo mail.

Per le persone giuridiche dovranno essere presenti: denominazione o ragione sociale, indirizzo, codice fiscale - partita iva, generalità del legale rappresentante, indirizzo pec della persona giuridica.

Inoltre il modulo dovrà essere predisposto per i seguenti dati:

- la natura del debito (ICI, IMU, codice della strada, ecc.);
- l'importo complessivo dell'ingiunzione per ogni anno di imposta;
- la data e il numero di protocollo dell'ingiunzione fiscale;
- la data di notifica dell'ingiunzione fiscale;
- il numero di rate, in considerazione di quanto previsto all'art. 5 del presente regolamento, con il quale intende il debitore effettuare il pagamento;
- l'indicazione di eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetto i debiti cui si riferisce l'istanza stessa;
- l'assunzione di impegno a rinunciare agli stessi giudizi.

Art. 8

Adempimenti del Comune o del Concessionario per la riscossione

Ai debitori che hanno presentato l'istanza di cui all'art. 6, il Comune di Nucetto o il Concessionario della riscossione, entro il termine del 30 settembre 2017, inviano la comunicazione nella quale sono indicati:

- l'ammontare complessivo delle somme dovute;
- il numero di rate;
- l'importo di ciascuna rata;
- la scadenza di ogni rata con le relative modalità di pagamento.

Art. 9
Mancato pagamento

Il mancato, o parziale, o tardivo, pagamento anche di una sola rata, comporta l'immediata decadenza della definizione agevolata. In tale fattispecie la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere gli ordinari termini di prescrizione e decadenza, in precedenza sospesi, per il recupero delle somme oggetto di istanza. I mancati pagamenti non sono in ogni caso ravvedibili. Nel caso in cui risultino effettuati dei pagamenti, gli stessi sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto. E' preclusa qualsiasi possibilità di ottenere nuovi piani di dilazione.

Art. 10
Esclusione dalla definizione agevolata

Sono escluse dalla definizione agevolata le fattispecie previste dall'art. 6 commi 10 e 11 del D.L. 193/2016, convertito in legge 225/2016, in particolare:

- i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei Conti;
- le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- le sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, per le cui violazioni risulta esclusivamente non dovuto il pagamento degli interessi oltre eventuali somme aggiuntive dovute per i pagamenti ritardati (legge 689/81).

Art. 11
Disposizioni finali

Il presente regolamento acquista immediata efficacia dalla sua approvazione da parte dell'organo consiliare. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento, viene fatto riferimento alle disposizioni contenute nel D.L. 193/2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016 e pubblicato sulla G.U. n. 282 del 2 dicembre 2016 n. 53.